



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IV REPARTO

Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma

15 LUG 2008

Prot. n. M_D GMIL IV 15 1 0370459
COD.CLASS.: 260 150 110

Roma,
p.d.c. Col. SANTORELLI tel. 50440

C. 34

OGGETTO: Trattamento economico di missione nel territorio nazionale.
Indennità di missione maggiorata pari a 6 euro.
Art. 6, comma 3, D.P.R. n. 255/99 - Art. 7, comma 5, D.P.R. 163/02.

AL **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**
Direzione di Amministrazione
Viale Romania n. 49
00100 - ROMA

e.p.c. **A** **COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO**
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Via Jacopo da Diacceto 3/C
50123 - FIRENZE

MARINA MILITARE
Centro di Responsabilità Amministrativa
Ufficio Generale
Piazza della Marina n. 4
00100 - ROMA

COMANDO LOGISTICO A. M.
SERVIZIO DI COMMISSARIATO E
DI AMMINISTRAZIONE
Viale dell'Università n. 4
00185 - ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: prot. n. 6/338/21-2008 del 18 giugno 2008)

Seguito: a) M_DGMIL_05IV12621351 del 14 marzo 2006

b) M_DGMIL_05IV1260003868 del 19 gennaio 2006

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Codesto Comando, con il foglio a riferimento, ha chiesto un parere circa la possibilità di considerare, ai fini della corresponsione dell'indennità in oggetto, anche il tempo del viaggio eccedente quello previsto dagli orari ufficiali. A tal fine sono state formulate alcune ipotesi come: i tempi di sosta in una stazione/aeroporto/porto per improvvisa agitazione sindacale, i guasti tecnici del mezzo, l'incidente stradale/ferroviario, le condizioni meteorologiche particolarmente avverse e la perdita della prima coincidenza utile. Le fattispecie in esame, in ogni caso presentano, quale unico comune denominatore, la mancanza di cause imputabili all'interessato.

2. Nel merito si evidenzia che la problematica trova disciplina normativa all' art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 255/99 che sancisce "al personale inviato in servizio fuori sede compete, **limitatamente alla durata del viaggio**, l'indennità oraria di missione maggiorata" (di euro 6 così come rivalutata dall'art. 7, comma 5, del D.P.R. n. 163/02). Da tale quadro, scaturisce che l'emolumento in oggetto deve essere commisurato alla durata del viaggio. Circa la definizione di tale periodo temporale si precisa, in via preliminare, che questa Direzione ha già comunicato:
- con il foglio a seguito a) che la "sosta tecnica" in porti, aeroporti, stazioni FF.SS. ubicati fuori dal comune dell'abituale sede di servizio ma funzionali al raggiungimento della località di missione deve essere considerata ai fini della corresponsione dell'emolumento previsto all'art. 7, comma 5, del D.P.R. 163/02, tenuto conto dei dati oggettivi scaturenti dagli orari ufficiali;
 - con il foglio a seguito b) che nel computo del periodo del viaggio, ai fini del riconoscimento del trattamento economico in argomento, non devono essere considerati i periodi durante i quali il personale militare utilizza il vagone letto/cuccetta.
3. Precisato quanto sopra si concorda, in presenza di tutti i requisiti previsti dal legislatore, con la soluzione prospettata da codesto Comando circa la possibilità di considerare, nel periodo temporale correlato alla allocuzione "**limitatamente alla durata del viaggio**" anche quegli eventi occasionali ed accidentali, indipendenti dalla volontà del personale, che si possono eccezionalmente verificare, per caso fortuito o per causa di forza maggiore.
- Tale soluzione appare fondata, per analogia, con quanto comunicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 122869 del 26 aprile 1968. Infatti, in relazione all'art. 12, comma 4, della legge 836/73, secondo il quale "sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale", è stato precisato che la norma non pone alcuna condizione limitativa alla effettuazione delle deviazioni stesse, di conseguenza può evincersi che al dipendente possa essere corrisposto sia il rimborso del costo del biglietto comprensivo della deviazione, sia l'indennità di trasferta per tutto il tempo impiegato nel viaggio.
4. Tutto ciò evidenziato, si richiama l'attenzione relativamente alla necessità, da parte del personale, di produrre idonea documentazione comprovante le cause del prolungamento del viaggio, rilasciata dalla società che gestisce il servizio (es. Trenitalia, Alitalia, Autostrade s.p.a. ecc.).
- Corre l'obbligo precisare, altresì, che dalla fattispecie in esame sono da escludersi le ipotesi di viaggio effettuato con mezzo proprio non autorizzato tenuto conto della diversità della fattispecie disciplinata all'art. 7, comma 5, del D.P.R. 163/2002.
5. Ai Comandi in indirizzo per conoscenza, per una completa cognizione della problematica, si allega copia del quesito oggetto di riscontro.

IL CAPO DEL IV REPARTO
Dirigente Dott. Giuseppe CARPINELLI

Carpinelli

*ANTONIO
del Sorbo*